PROT. U.C. N.1417

CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI N. 1 NUCLEO PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO MAMMA CON BAMBINO "LE DUNE", SITO IN VIA NETTUNO N. 276 – 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) PER IL PERIODO 01.03.2022 – 31.08.2022 CIG 9125120F3A

L'anno duemilaventidue il giorno VENTOTTO del mese di APRILE nella sede del Comune di Velletri, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 151 del 07.03.22;

TRA

Dott.ssa Maria Nanni Costa nata a Roma il 02.07.1964 la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Velletri (C.F. 01493120586) nella sua qualifica di Dirigente del II Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

E

Sig. Luca Faggioni nato a Roma il 05.05.1970, C.F. FGGLCU70E05H501Z il quale dichiara di intervenire quale Amministratore Unico di EURO.MED S.R.L., con sede in Via Nettuno 276 – 04012 Cisterna di Latina, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Frosinone-Latina: 02004800591 del 27.11.2000 come da autocertificazione presente agli atti dell'Ufficio Contratti.

PREMESSO:

CHE in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 151 del 07.03.22 è stato affidato il servizio di accoglienza in favore di n.1 nucleo composto da

madre e 4 minori, presso il Gruppo Appartamento MAMMA CON BAMBINO "LE DUNE" , sito in Via Nettuno n. 276 – 04012 Cisterna di Latina (LT) per il periodo 01.03.2022 – 31.08.2022 CIG 9125120F3A

CHE la spesa è pari ad € 82.800,00 esente IVA;

CHE con la determinazione dirigenziale n. 151 del 07.03.22 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento di cui trattasi;

CHE ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, come modificato con L. 161/2017, per i contratti inferiori al valore complessivo di € 150.000,00 non è richiesta la documentazione antimafia in relazione al soggetto appaltatore. Per tale finalità non sussistono impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 della predetta normativa;

CHE per la stipula del presente contratto è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), numero di protocollo INAIL-30588843 del 14.12.2021 avente esito regolare;

CHE il RUP, Dott.ssa Sabrina Comandini ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi nei confronti dell'aggiudicatario;

CHE con la sottoscrizione del presente contratto il rappresentante legale della Società appaltatrice dichiara sotto la propria responsabilità la sussistenza tuttora dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del presente affidamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto

Il Comune di Velletri e per esso il Dirigente del II Settore, come prima generalizzato, affida alla Società EURO.MED srl, con sede in Via Nettuno 276 – 04010 Cisterna di Latina, C.F. 02004800591, che tramite il soggetto a ciò legittimato accetta, il servizio di accoglienza in favore di n.1 nucleo composto da madre e 4 minori, presso il Gruppo Appartamento MAMMA CON BAMBINO "LE DUNE" , sito in Via Nettuno n. 276 – 04012 Cisterna di Latina (LT) per il periodo 01.03.2022 – 31.08.2022 CIG 9125120F3A, di cui alla determinazione dirigenziale in premessa citata.

Articolo 3. Corrispettivo e tracciabilità

Il corrispettivo dell'affidamento di cui trattasi è pari ad € 82.800,00 esente IVA;

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che la cooperativa aggiudicataria comunicherà tempestivamente al Dirigente del Settore.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto c/c all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente esclusivamente tramite strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3 della sopracitata legge.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente siano eseguite senza

avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi da quelli idonei a garantire la tracciabilità, si procederà all'automatica risoluzione del presente contratto.

Articolo 4. Decorrenza e durata

L'affidamento ha decorrenza per n.1 nucleo composto da madre e 4 minori, presso il Gruppo Appartamento MAMMA CON BAMBINO "LE DUNE" , sito in Via Nettuno n. 276 – 04012 Cisterna di Latina (LT) per il periodo 01.03.2022 – 31.08.2022;

Le parti danno atto che il servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto è stato interamente svolto e che gli effetti di quest'ultimo hanno validità ricognitoria e di regolarizzazione contabile/fiscale delle prestazioni rese. Restano fermi, compatibilmente con l'avvenuta esecuzione, i restanti obblighi.

TITOLO II – GARANZIA, POLIZZA ASSICURATIVA E PIANO DELLA SICUREZZA

Articolo 5. Polizza assicurativa

L'appaltatore risponderà in proprio, sollevando l'Amministrazione e il suo personale, da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per pregiudizi, sinistri o danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio del presente contratto.

A tale scopo presenta la seguente polizza assicurativa stipulata secondo quanto previsto dall'art. 11 del capitolato d'oneri: numero 501160744 scadenza 16.05.2022 emessa da ALLIANZ SPA Ag. Latina.

TITOLO III – ALTRI OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 6. Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 7. Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Velletri – P.zza Cesare Ottaviano Augusto n. 1.

Articolo 8. Capitolato d'oneri

Il Capitolato d'oneri forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Articolo 9. Altri obblighi

Nell'esecuzione del servizio il soggetto affidatario si obbliga al rispetto ed all'applicazione di tutte le norme contenute nelle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. E', inoltre, tenuto al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali conclusi in sede regionale, provinciale e comprensoriale. Pertanto l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle infrazioni o di inadempimenti accertati dagli istituti previdenziali ed assicurativi o da altri organi di vigilanza.

Articolo 10. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o inviata a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) grave e comprovato inadempimento; b) comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento; c) revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura; d) cessazione dell'attività di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune; e) violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

La facoltà di risolvere il contratto potrà essere esercitata in tutti gli altri casi previsti dalla specifica normativa. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11. Formula risolutiva espressa

È prevista la risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tal caso il Comune procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Articolo 12. Controversie

Eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore, ove non venga raggiunto un accordo bonario, saranno disciplinate dalla normativa applicabile all'affidamento di che trattasi.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del competente Foro di Velletri, con esclusione della

competenza arbitrale.

Articolo 13. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il Codice dei contratti, D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Regolamento degli appalti DPR n.207/2010 laddove e/o per la parte ancora in vigore e il Capitolato d'oneri.

Articolo 14. Regime fiscale

Agli effetti fiscali si dichiara che l'oggetto del presente contratto è .... soggetto all'IVA.

TITOLO IV – SPESE E OBBLIGHI DI CONDOTTA

Articolo 15. Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del soggetto affidatario, che dichiara di accettarle senza diritto a rivalsa.

Articolo 16. Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso con onere a carico della parte che ne avrà richiesta la registrazione.

Articolo 19. Obblighi di condotta

Il Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR UE/2016/679), informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La società con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito istituzionale dell' Ente Sezione "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte della società ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20. Trattamento dati personali

Parte contraente dichiara di aver ricevuto dalla Città di Velletri prima della sottoscrizione del presente contratto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento.

Parte contraente è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del contraente di uno

qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Informativa Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il contraente, accertata la propria capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 29 del GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Contratto che forma parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente allegato, denominato "Allegato A Privacy" , nonché in altro atto di natura contrattuale e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

IL DIRIGENTE (Dott.ssa Maria Nanni Costa) Maria Nanni Costa

"EURO.MED srl (Sig. Luca Faggioni) Luca Faggioni